



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 14/9/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21/10/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 1.263,43, a titolo di commissioni ed oneri assicurativi, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 699,54).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 344,42, quale "*mera liberalità*"; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 355,12), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova comunque la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo (€ 446,28), calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come "*ripetizione di un*



indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l’indebita locupletazione; la natura *up-front* delle spese di istruttoria, in quanto remunerano costi amministrativi sostenuti dalla banca per la valutazione preliminare del merito creditizio del cliente e per la fattibilità dell’operazione di finanziamento. Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni, pari ad € 699,54.

DIRITTO

La questione in esame riguarda la restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto di CQS, poi anticipatamente estinto. Sul punto, in via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring*, delle commissioni di gestione e delle commissioni di attivazione in quanto remunerative anche di attività destinate a



essere svolte in costanza di rapporto. Ugualmente per le spese di cui alla lett. E) del contratto, in relazione alle quali, dalla documentazione in atti, non è possibile individuare la somma pagata a titolo di oneri erariali.

Hanno, per contro, natura *up front* i costi di intermediazione e le spese di istruttoria, poiché remunerativi esclusivamente di attività precontrattuali; il relativo rimborso dovrà avvenire secondo la curva degli interessi.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	83
rate residue	37

TAN ▶	4,70%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	30,83%
- in proporzione alla quota	10,73%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	Spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 138,75 <input type="radio"/>	€ 48,29 <input checked="" type="radio"/>		€ 48,29
<input type="radio"/>	Commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.423,80	€ 439,01 <input checked="" type="radio"/>	€ 152,78 <input type="radio"/>	€ 344,42	€ 94,59
<input type="radio"/>	Commissioni di gestione (recurring)	€ 2.664,22	€ 821,47 <input checked="" type="radio"/>	€ 285,89 <input type="radio"/>	€ 355,12	€ 466,35
<input type="radio"/>	Costi di intermediazione (up front)	€ 1.749,24	€ 539,35 <input type="radio"/>	€ 187,70 <input checked="" type="radio"/>		€ 187,70
<input type="radio"/>	Spese lett. E (recurring)	€ 89,13	€ 27,48 <input checked="" type="radio"/>	€ 9,56 <input type="radio"/>		€ 27,48
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 824,41
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 824,41.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI